

OGGETTO: Riordino delle posizioni assicurative del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la valutazione dei rischi e la gestione delle conseguenti coperture assicurative, richiedono competenze ed attenzioni particolari, a tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente e, preso atto che il Comune non è in grado di inquadrare le problematiche assicurative anzidette, non potendo disporre al proprio interno delle competenze specialistiche necessarie;

Considerato che tale obiettivo non appare perseguitibile mediante il ricorso agli agenti delle compagnie di assicurazione, in quanto la loro posizione si frapporrebbe alla salvaguardia degli interessi del Comune, ogni qualvolta tali interessi si trovino a collidere con quelli della compagnia rappresentata;

Conviene di ricorrere a consulenze professionali specifiche e nella fattispecie al servizio di Broker assicurativo iscritto all'albo di cui alla legge n.792 del 28 novembre 1984, che definisce broker colui che *“esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”*;

Considerando che il conseguimento di un tale incarico consente di accedere a prestazioni di servizio di indubbia utilità e senza alcun onere aggiuntivo per questo Comune, dal momento che la remunerazione del Broker resta ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione che stipulano le polizze con l'assistenza del Broker medesimo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile degli Affari Generali;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal presidente;

D E L I B E R A

1. di procedere al completo riordino dei servizi assicurativi del Comune.
2. di avvalersi per il perseguitimento degli anzidetti obiettivi, per la durata di tre anni e con la possibilità di disdetta di anno in anno da ambo le parti da inviarsi almeno tre mesi prima del compiersi dell'anno, di un broker in possesso dei requisiti di legge, che sia in grado di garantire l'esperienza e la professionalità giusta per le specifiche prestazioni consulenziali di cui necessità questo Comune e, in particolare:
 - a) che sia iscritto all'albo broker di cui alla legge 792/1984;
 - b) che abbia una struttura tecnico-operativa adeguata al servizio da espletare ;
 - c) che risulti adeguatamente assicurato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, compreso negligenza, colpa o infedeltà dei propri dipendenti e collaboratori.
3. di stabilire che l'incarico di cui sopra non dovrà comportare alcun onere per il Comune.
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali a dare esecuzione al presente deliberato in tempi e modi confacenti alle finalità innanzi indicate.